

Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 25876.

Esposizione del Fatto.

In contumacia della convenuta P.C., il tribunale di Saluzzo il 31.12.2008 ha accolto la domanda che contro di lei aveva proposto l'avv. G., per il recupero del compenso per prestazioni professionali in relazione a una vertenza intercorsa tra la C. e il M.. La Corte di appello di Torino il 21 aprile 2011 ha respinto l'appello proposto da C., la quale ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 aprile 2012 e illustrato da memoria. L'intimato ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione.

L'appello dell'odierna ricorrente era relativo alla mancata notifica della citazione, effettuata il 19. 3. 2008, in luogo diverso da quello di residenza effettiva in cui risiedeva, anche anagraficamente dal 5 marzo 2008. La Corte di appello ha rilevato che la notifica risultava ricevuta da suocera dichiaratasi convivente e ha ritenuto che tale rapporto familiare superi e renda irrilevante la circostanza che la consegna sia avvenuta in luogo diverso da quelli indicati dall'art. 139 cpc (Cass 22607/09). Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 149 c.p.c. Deduce tra l'altro che la presunzione di convivenza, che mai vi era stata, non poteva operare perché la notificazione era stata effettuata presso l'abitazione della suocera e non presso la propria. Parte resistente oppone che il trasferimento di residenza era avvenuto solo 14 giorni prima della notifica e che peraltro la ricorrente aveva contattato lo studio del resistente dopo la notifica, come risulterebbe dalla agenda dell'avv. G. alla data del 29 luglio 2008. Rileva inoltre la novità della questione posta con il secondo motivo, relativa alla violazione non solo dell'art. 129 c.p.c., ma anche del 149 cpc, per il mancato invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della legge 890/82 dopo la modifica di cui alla legge 231 /08. Il ricorso è fondato. n. 10323-12 D'Ascola rei .Nonostante gli sbandamenti che si registrano in giurisprudenza, risulta prevalente, più recente e da preferire l'interpretazione sollecitata con il primo motivo di ricorso. Cass 4095/14 ha chiarito che «Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità del relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto.» D'altra parte da tempo è stato insegnato che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna (Cass 6817/99). Sempre in tema di notifica ricevuta da un familiare del destinatario questa Sezione ha avuto modo di stabilire come principio consolidato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., non solo che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, ma anche che la notificazione non è

sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione, se non è accompagnata dalla costituzione del convenuto (Cass 7550/11). Da ultimo si veda, per una decisione analoga al caso odierno Cass. n. 7200 del 13/4/2016. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità della notificazione della citazione introduttiva, non eseguita alla residenza della destinataria, come documentato in sede di appello. n. 10323-12 D'Ascola rei 4 Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. Il tribunale di Cuneo, che si designa, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Cuneo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il 3 maggio 2016